



Ministero dell'istruzione e del merito
**Istituto Tecnico Commerciale e Turistico Statale
 Vittorio Emanuele II**

Via F. Lussana, 2 - Bergamo - www.vittorioemanuele.edu.it
 PEO bgttd030002@istruzione.it - PEC bgttd030002@pec.istruzione.it
 CF 80027810169 - Cod. Mecc. BGTD030002 - Cod. IPA UFPXVS



Data e prot. n. da segnature SD
 Circ. n. 274

Al personale docente
 Al personale ATA
 Alla RSU
 Al Consiglio di Istituto

Oggetto: chiarimenti attuazione art. 5 comma 3.2 trattino 1 regolamento disciplinare

Si trasmettono i chiarimenti normativi e giurisprudenziali in merito all'attuazione dell'art. 5 comma 3.2 trattino 1 del REGOLAMENTO DISCIPLINARE DELLE STUDENTESSE E DEGLI STUDENTI (Delibera del Consiglio di Istituto n. 23 del 11/09/2020), che per completezza si trascrive di seguito:

Articolo 5 - SANZIONI COMMINATE DAL CONSIGLIO DI CLASSE

[...]

3.2) *Il Consiglio di classe, in seduta ordinaria o straordinaria, nella sola componente docenti, può assegnare attività a favore della comunità. Si assegnano dopo la messa in atto di precedenti sanzioni scritte o a seguito di mancanza grave per cui questa sanzione risulti adeguata.*

Esse possono consistere in:

- *attività di pulizia, tinteggiatura o piccola manutenzione di locali o pertinenze scolastiche, da svolgere in orario extrascolastico, fatte salve le dovute garanzie in ordine ai rischi;*

[...]

Premesso che:

1. Le relazioni tra Collaboratore Scolastico (CS), area A, e alunni sono tassativamente definite nel profilo professionale **CCNL 2007 Tabella A**, che di seguito si riporta:

Area A

*Esegue, nell'ambito di specifiche istruzioni e con responsabilità connessa alla corretta esecuzione del proprio lavoro, attività caratterizzata da procedure ben definite che richiedono preparazione non specialistica. E' addetto ai servizi generali della scuola con compiti di **accoglienza e di sorveglianza nei confronti degli alunni, nei periodi immediatamente antecedenti e successivi all'orario delle attività didattiche e durante la ricreazione**, e del pubblico; di pulizia dei locali, degli spazi scolastici e degli arredi; di **vigilanza sugli alunni, compresa l'ordinaria vigilanza e l'assistenza necessaria durante il pasto nelle mense scolastiche**, di custodia e sorveglianza generica sui locali scolastici, di collaborazione con i docenti. Presta **ausilio materiale agli alunni portatori di handicap nell'accesso dalle aree esterne alle strutture scolastiche, all'interno e nell'uscita da esse, nonché nell'uso dei servizi igienici e nella cura dell'igiene personale** anche con riferimento alle attività previste dall'art. 47.*

2. L'art. 2048 co. 2 del codice civile, in materia di **responsabilità extracontrattuale** verso i terzi, dispone che:

*I **precettori** e coloro che insegnano un mestiere o un'arte sono responsabili del **danno cagionato** dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono **sotto la loro vigilanza**.*

3. La consolidata giurisprudenza di Cassazione (Cass. Sez Unite 9346/2002, 24456/2005) qualifica il rapporto tra scuola e alunno come un **rapporto contrattuale** che si instaura con l'iscrizione, contemplando pertanto l'obbligo per la scuola di evitare situazioni di pericolo per l'**integrità fisica dell'alunno**, oltre che i danni arrecati a terzi dall'alunno (responsabilità extracontrattuale ex art. 2048 co. 2 codice civile)

In particolare:

A) da 9346/2002:

...nel caso di danno arrecato dall'allievo a sé stesso, appare più corretto ricondurre la responsabilità dell'istituto scolastico e dell'insegnante non già nell'ambito della responsabilità extracontrattuale, con conseguente onere per il danneggiato di fornire la prova di tutti gli elementi costitutivi del fatto illecito di cui all'art. 2043 c.c., bensì nell'ambito della **responsabilità contrattuale**, con conseguente applicazione del regime probatorio desumibile dall'art. 1218 c.c.

Quanto all'istituto scolastico, l'accoglimento della domanda di iscrizione e la conseguente ammissione dell'allievo determina infatti l'instaurazione di un vincolo negoziale, in virtù del quale, nell'ambito delle obbligazioni assunte dall'istituto, deve **ritenersi sicuramente inclusa quella di vigilare anche sulla sicurezza e l'incolumità dell'allievo nel tempo in cui fruisce della prestazione scolastica in tutte le sue espressioni, anche al fine di evitare che l'allievo procuri danno a sé stesso** (in tal senso, espressamente, v. sent. n.2485/58 e n. 2110/74, entrambe relative ad istituti privati, ma il principio è da ritenere operante anche in relazione alla scuola pubblica).

Quanto al **precettore dipendente dall'istituto scolastico**, osta alla configurabilità di una responsabilità extracontrattuale il rilievo che tra **precettore** ed allievo si instaura pur sempre, per contratto sociale, un rapporto giuridico, nell'ambito del quale il **precettore** assume, nel quadro del complessivo obbligo di istruire ed educare, anche uno specifico **obbligo di protezione e di vigilanza**, onde evitare che l'allievo si procuri da solo un danno alla persona...

B) da 24456/2005:

...In tema di danno cagionato dall'alunno a se stesso, le Sezioni Unite di questa Corte, intervenute a dirimere un contrasto giurisprudenziale sulla questione, con la sentenza n° 9346/2002 hanno stabilito che la responsabilità dell'istituto scolastico e dell'insegnante non ha natura extracontrattuale, bensì contrattuale, atteso, quanto all'istituto scolastico, che **l'accoglimento della domanda di iscrizione, con la conseguente ammissione dell'allievo alla scuola, determina l'instaurazione di un vincolo negoziale**, dal quale sorge a carico dell'istituto l'obbligazione di vigilare sulla sicurezza e l'incolumità dell'allievo nel tempo in cui questi fruisce della prestazione scolastica in tutte le sue espressioni, anche al fine di evitare che l'allievo procuri danno a se stesso; e che quanto al **precettore dipendente dell'istituto scolastico** tra **insegnante ed allievo** si instaura, per contatto sociale, un rapporto giuridico, nell'ambito del quale **l'insegnante assume**, nel quadro del complessivo obbligo di istruire ed educare, **anche uno specifico obbligo di protezione e vigilanza, onde evitare che l'allievo si procuri da solo un danno alla persona.**

Ne deriva che, nelle controversie instaurate per il risarcimento del danno da cd. autolesione nei confronti dell'istituto scolastico e dell'**insegnante** è applicabile il regime probatorio desumibile dall'art. 1218 c.c....

4. Lo Statuto degli studenti e delle studentesse (DPR 249/1998 e s.m.i.), norma secondaria in quanto regolamentare, all'art. 4 indica i criteri cui deve attenersi il regolamento d'istituto in materia di disciplina: **nulla dispone circa la presenza esclusiva del CS** nelle attività di conversione delle sanzioni disciplinari, e pertanto si deduce che agli organi competenti non viene attribuita discrezionalità in tale ambito.

In assenza di espressa disposizione, la discrezionalità dell'Amministrazione non può essere esercitata, pena l'eccesso di potere, e -laddove in astratto lo fosse comunque - in nessun caso potrebbe confliggere con il dettato di legge, o equivalente a legge, indicato *sub* 1,2,3 (art. 113 Costituzione e art. 4 co. 1 Disposizioni Preliminari al codice civile), pena l'annullamento dell'atto anche per violazione di legge oltre che per eccesso di potere (art. 29 D. Lgs. 104/2010 e s.m.i.).

* * *

Per tanto quanto premesso, **questa Amministrazione non infondatamente ritiene non conforme a diritto** affidare un alunno alla sorveglianza esclusiva, preordinata e programmata di un CS, **senza la contestuale presenza di un docente/precettore.**

La vigilanza sull'alunno, con particolare riferimento alla integrità fisica sua e a quella di eventuali terzi, attiene ad un bene della vita di natura inviolabile, preesistente al diritto positivo stesso (art. 2 Costituzione).

La tutela di un bene di tale rilevanza non potrebbe essere affidato in via esclusiva, preordinata e programmata a figura professionale non altamente qualificata, quale risulta essere il CS (*sub* 1: *procedure ben definite che richiedono preparazione non specialistica*). Vi rientra invece a pieno titolo il docente/precettore, la cui qualifica è la più elevata fra quelle non dirigenziali, si veda l'art. 27 del CCNL 2018:

1. Il profilo professionale dei docenti è costituito da competenze disciplinari, informatiche, linguistiche, psicopedagogiche, metodologico-didattiche, **organizzativo-relazionali**, di orientamento e di ricerca, documentazione e valutazione tra loro correlate ed interagenti, che si sviluppano col maturare dell'esperienza didattica, l'attività di studio e di sistematizzazione della pratica didattica. I contenuti della prestazione professionale del personale docente si definiscono nel quadro degli obiettivi generali perseguiti dal sistema nazionale di istruzione e nel rispetto degli indirizzi delineati nel piano dell'offerta formativa della scuola

Laddove, in difformità a quanto sopra esposto, si procedesse ugualmente ad un incauto affidamento dell'alunno in via esclusiva, preordinata e programmata a figura professionale non altamente qualificata, potendo invece disporre di figure di elevata qualificazione come il precettore/docente, tale atto colposo *in eligendo* (per negligenza, o per imprudenza o per

imperizia) sarebbe denso di **conseguenze penali e civili per l'autore della scelta organizzativa** nel malaugurato caso di danno dell'alunno a se stesso o a terzi.

* * *

Né tantomeno si ritiene di poter legittimamente applicare alla fattispecie in esame **l'art. 47 del CCNL 2007** nella parte in cui dispone che sono attribuibili *incarichi specifici che, nei limiti delle disponibilità e nell'ambito dei profili professionali, comportano l'assunzione di responsabilità ulteriori, e dallo svolgimento di compiti di particolare responsabilità, rischio o disagio, necessari per la realizzazione del piano dell'offerta formativa, come descritto dal piano delle attività.*

Infatti gli incarichi specifici possono riguardare attività ricomprese nell'ambito del profilo professionale, ed appare evidente che l'assegnazione di un alunno alla esclusiva vigilanza del CS, in modo preordinato e programmato, **esuli dal profilo professionale dell'area A**, caratterizzato precipuamente da compiti di natura **ausiliaria e/o materiale**, non richiedenti preparazione specialistica quale la vigilanza di questo tipo richiede a tutela del bene più rilevante fra tutti i beni giuridicamente tutelati e/o riconosciuti: la vita e l'integrità fisica dell'alunno e dei terzi nella fattispecie.

Cosa ben diversa costituisce, a mero titolo di esempio, affidare ad un CS l'incarico specifico ex art. 47 per l'irrigazione delle piante ubicate nel cortile dell'istituto: si tratta di un incarico di ulteriore responsabilità - retribuito specificamente - ma che rientra nel profilo di funzioni ausiliarie e/o materiali proprie dell'area A.

Oppure la gestione delle fotocopie per la sala stampa della scuola: incarico di ulteriore responsabilità - retribuito specificamente - che rientra anch'esso nel profilo di funzioni ausiliarie e/o materiali proprie dell'area A.

Peraltro, un incarico specifico di vigilanza esclusiva, preordinata e programmata al CS sarebbe illegittimo in quanto **confliggente con l'art. 2048 co. 2 del codice civile**, il quale contempla esclusivamente la figura del **precettore quale soggetto addetto alla vigilanza**, come peraltro ribadito in modo costante e risalente dalla giurisprudenza di legittimità (si veda sub 3A e sub 3B).

Analogamente, un ipotetico incarico specifico di intervento del CS sull'**impianto elettrico** della scuola sarebbe **in conflitto con la normativa che prevede interventi specialistici sugli impianti elettrici** con conseguente rilascio di certificazione di impianto elettrico (DiCo) prevista dal D.M. 37/2008 in attuazione dell'art. 11-quaterdecies co. 13/a della L. 248/2005.

In conclusione, un **incarico specifico per risultare legittimo** deve:

a) restare **nell'ambito del profilo professionale**;

b) **non confliggere con norme di legge e/o di regolamento**;

L'incarico specifico al CS per vigilanza esclusiva, preordinata e programmata sull'alunno non risponderebbe a **nessuno dei due menzionati requisiti di legittimità**.

* * *

Dovrebbe essere noto e pacifico che agli Amministratori Pubblici non è consentito adottare atti **contra legem** (artt. 97 co. 2 e 113 Costituzione), così come sancito espressamente dall'art. 3 co. 1 D.P.R. 62/2013 (regolamento attuativo dell'art. 54 del D. Lgs. 165/2001 e s.m.i.):

*1. Il dipendente osserva la Costituzione, servendo la Nazione con disciplina ed onore e conformando la propria condotta ai principi di buon andamento e imparzialità dell'azione amministrativa. Il dipendente **svolge i propri compiti nel rispetto della legge**, perseguendo l'interesse pubblico senza abusare della posizione o dei poteri di cui è titolare.*

Nulla invece osta al fatto che il **docente/precettore possa essere retribuito con il F.Is.**, previa regolare contrattazione integrativa d'istituto relativa all'a.s. 2023/24, per le attività di **sorveglianza svolte al di fuori del suo orario** contrattualmente previsto, eventualmente con l'ausilio del CS resosi disponibile: anzi questa Amministrazione lo ritiene doveroso proprio alla luce del buon andamento di cui all'art. 97 co. 2 Costituzione.

Il Dirigente Scolastico

Patrizia Giaveri

*firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa,
ai sensi dell'art. 3, comma 2 d.lgs.39/1993*